

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA INCENTIVO PER ROTTAMAZIONE AUTOVETTURE

- 1) L'incentivo può essere richiesto solo per autovetture adibite a trasporto privato, rottamate a partire dal 3 agosto 2006.
- 2) Alla data del 2 agosto 2006, il/i richiedente/i deve/devono risultare proprietario/i (ovvero eredi, ovvero legatari) dell'autovettura rottamata.
- 3) Il numero del telaio del veicolo è rilevabile nel riquadro 1 della carta di circolazione.
- 4) Le autovetture che rientrano nelle categorie ammissibili all'incentivo sono le seguenti:
 - pre-Euro a benzina (non catalizzata)
 - pre-Euro Diesel
 - Euro 1 Diesel
- 5) La categoria pre-Euro indica le autovetture non catalizzate a benzina e le autovetture non ecodiesel. La carta di circolazione, pertanto, non riporta l'indicazione delle direttive comunitarie 91/441/CEE, 91/542/CEE e 93/59/CEE e successive. Comunque, se la carta di circolazione è interamente compilata a mano, secondo procedure in vigore fino al 1978, si tratta sicuramente di un'autovettura pre-Euro. Così come sono autovetture pre-Euro quelle dotate di "retrofit" (una marmitta catalitica cosiddetta "a due vie", applicata a suo tempo su veicoli non catalizzati all'origine).
- 6) La categoria Euro 1 Diesel indica le autovetture generalmente immatricolate dopo il 31/12/1992 e conformi alle direttive comunitarie 91/441/CEE, 91/542/CEE punto 6.2.1.A e 93/59/CEE. Tali direttive sono di norma indicate sulla carta di circolazione. Seppure in rari casi, può accadere che non vi sia riportata alcuna annotazione; in questi casi:
 - a. L'autovettura nuova di fabbrica, immatricolata successivamente al 1/1/1993, è, di norma, Euro 1; rimane, però da verificare l'eventuale appartenenza dell'autovettura alle categorie Euro 2 o successiva: si consiglia, al riguardo, di prendere contatto con la Motorizzazione Civile per ottenere i relativi chiarimenti, in quanto l'incentivo è riservato solo alla rottamazione della autovetture appartenenti alle categorie di cui al punto 4.
 - b. Per l'autovettura nuova di fabbrica e immatricolata anteriormente al 1992 si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile per ottenere i relativi chiarimenti.
 - c. Per le autovetture usate non è sufficiente la data di immatricolazione per desumere la direttiva di omologazione e, pertanto, si consiglia di prendere contatto con la Motorizzazione Civile per ottenere i relativi chiarimenti.
- 7) L'indicazione della normativa europea di riferimento generalmente si trova:
 - a. in basso, nel riquadro 2 sulla carta di circolazione di vecchio tipo;
 - b. alla lettera V. 9 del riquadro 2 sulla carta di circolazione di nuovo tipo, formato A4

- 8) Le autovetture pre-Euro a benzina, trasformate successivamente a GPL o a metano (bifuel), sono considerate, agli effetti dell'incentivo, pre – Euro a benzina.
- 9) I requisiti personali, richiesti per accedere all'incentivo e che devono essere posseduti alla data del 2 agosto 2006, sono i seguenti:
- Residenza in un Comune della Regione Piemonte;
 - Persona fisica, non titolare di partita IVA.
- In caso di eredi o legatari, i suddetti requisiti sono riferiti al defunto.
- 10) Non rilevano le partite IVA delle società di capitale di cui il richiedente sia azionista o quotista. Non rilevano altresì le partite IVA di cui siano titolari i componenti il nucleo familiare.
- 11) Le condizioni generali, richieste per accedere all'incentivo, sono le seguenti:
- Certificare l'avvenuta rottamazione presso un centro autorizzato di una autovettura, rientrante nelle categorie di cui ai punti 4 e 8;
 - Non avere richiesto l'incentivo per la rottamazione di altra autovettura di proprietà;
 - Nessun altro componente il nucleo familiare ha richiesto l'incentivo per la rottamazione di altra autovettura (in caso di eredi o legatari, il nucleo familiare è riferito a quello del defunto).
- 12) I requisiti reddituali, richiesti per accedere all'incentivo, sono i seguenti:
- Reddito individuale imponibile del richiedente (lordo, al netto delle sole deduzioni) dell'anno 2005 pari o inferiore ad € 15.000,00;
 - Reddito imponibile complessivo (lordo, al netto delle sole deduzioni) dell'anno 2005 del nucleo familiare pari o inferiore ad € 25.000,00.
- In caso di eredi o legatari, i suddetti requisiti sono riferiti al defunto ed al suo nucleo familiare.
- 13) Il nucleo familiare, di cui ai punti 11 e 12, è quello composto da marito, moglie e figli a carico.
- 14) Il reddito imponibile lordo, al netto delle sole deduzioni, è il cosiddetto "imponibile IRPEF" ed è desunto:
- dal rigo 11 del Modello 730/2006;
 - dal rigo RN6 del Modello Unico 2006;
 - dal punto 19 del CUD 2006;
 - dal punto 31 del CUD 2005, per i redditi percepiti nel 2005, in caso di interruzione del rapporto di lavoro avvenuta prima che fosse disponibile lo schema di certificazione CUD 2006.
- 15) I proprietari (ovvero eredi o legatari) delle autovetture adibite al trasporto di soggetti diversamente abili possono accedere all'incentivo, purché in possesso dei requisiti personali e reddituali richiesti ed il mezzo appartenga alle categorie di cui ai punti 4 e 8.
- 16) Il modulo deve essere compilato a cura del/i proprietario/i che ha/hanno provveduto alla rottamazione dell'autovettura, rientrante tra le categorie di omologazione previste ai punti 4 e 8.

- 17) In caso di comproprietà, la compilazione dovrà essere effettuata da ognuno dei proprietari in possesso dei requisiti individuali, reddituali e generali richiesti ed i moduli trasmessi contestualmente da tutti in un unico plico. Ad ogni proprietario avente titolo verrà riconosciuta la quota parte di incentivo corrispondente alla percentuale di proprietà.
- 18) Gli eredi e i legatari dovranno attestare il possesso dei requisiti del proprietario deceduto. In caso di più coeredi la compilazione dovrà essere effettuata da ognuno ed i moduli trasmessi contestualmente da tutti in un unico plico.
- 19) Le domande devono essere inoltrate a mezzo di raccomandata al seguente indirizzo:
- ARPA Piemonte
Via della Rocca, 49
10123 TORINO
- e il plico deve riportare sulla busta la dicitura: "Incentivo rottamazione".
- 20) L'istruttoria delle domande sarà effettuata a cura di ARPA Piemonte secondo l'ordine cronologico della data di spedizione del plico.
- 21) L'accoglimento della richiesta sarà comunicato da ARPA Piemonte al/ai sottoscrittore/i della medesima entro 30 giorni dal ricevimento, unitamente agli estremi del mandato di pagamento.
- 22) Le domande compilate in modo incompleto e/o non corredate degli allegati richiesti dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione da parte di ARPA Piemonte. Qualora, entro tale termine, non siano spedite le integrazioni richieste, l'ordine cronologico sarà quello di arrivo di queste ultime.
- 23) L'inammissibilità della domanda sarà comunicata, da ARPA Piemonte al/ai sottoscrittore/i della medesima entro 30 giorni dal ricevimento, con nota contenente le motivazioni del diniego e gli estremi dell'autorità competente per la proposizione di eventuali ricorsi.